

Privacy: Codice Deontologico per avvocati e investigatori privati

Come riportato nel sito del Garante della privacy ¹, è stato approvato il Codice Deontologico sul trattamento dei dati personali per avvocati e investigatori privati ², pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2008 (provvedimento n. 60 del 6 novembre).

Come noto, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del decreto legislativo 196/03 i Codici deontologici, predisposti dalle categorie interessate e approvati dal Garante, costituiscono parte integrante del Codice della privacy. E' inoltre espressamente stabilito (comma 3) che "Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici".

Il provvedimento è in vigore dal 1° gennaio 2009 ed è stato sottoscritto dal Consiglio nazionale forense, dall'Unione camere penali, dell'Unione camere civili, dall'Unione avvocati europei, dall'Associazione italiana giovani avvocati, dall'Organismo unitario dell'avvocatura italiana, da Federpol e da Aipros.

Rimandando per il testo integrale al sito dell'Autorità ³, si sintetizzano di seguito i punti di maggior interesse per la categoria forense, che in parte richiamano adempimenti e cautele già note ⁴.

Ambito di applicazione

Importante la conferma che le disposizioni del codice deontologico riguardano il trattamento di dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, comprendendosi i procedimenti anche in sede amministrativa (ad esempio ricorso all'Inps) o arbitrale o di conciliazione.

Inoltre le regole per il trattamento in ambito giudiziale, nell'accezione lata appena precisata, riguardano anche la fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, oppure la fase successiva alla sua definizione. Con ciò risulta definitivamente chiarito che risulta compresa anche l'attività stragiudiziale.

Soggetti interessati

Il provvedimento espressamente riguarda:

- Avvocati o praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali o ai relativi registri, sezioni ed elenchi, i quali esercitino l'attività in forma individuale, associata o societaria svolgendo, anche su mandato, un'attività in sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di collaboratori,

¹ <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1565222>)

² La corretta intestazione è "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive"

³ Bollettino n. 99 del 6.11.2008 (<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1565171>)

⁴ In particolare il Garante aveva già fornito alcune linee guida nel parere del 3.6.2004 al Consiglio nazionale forense (il testo integrale è consultabile nel sito del Garante <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1007280>)

dipendenti o ausiliari, nonché da avvocati stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato;

- Soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche da parte di un difensore, svolgano in conformità alla legge attività di investigazione privata (art. 134 r.d. 18 giugno 1931, n. 773; art. 222 norme di coordinamento del c.p.p.)
- Chiunque tratti dati personali, in particolare a altri liberi professionisti o soggetti che in conformità alla legge prestino, su mandato, attività di assistenza o consulenza per le medesime finalità.

Modalità di trattamento dei dati

Va preliminarmente rammentato che, nell'ambito dell'attività difensiva, è consentito il trattamento dei dati anche sensibili⁵, senza consenso dell'interessato, a certe condizioni⁶.

Il provvedimento in esame individua, a seconda dei casi, i titolari del trattamento dei dati:

- a) un singolo professionista;
- b) una pluralità di professionisti, codifensori della medesima parte assistita o che, anche al di fuori del mandato di difesa, siano stati comunque interessati a concorrere all'opera professionale quali consulenti o domiciliatari;
- c) un'associazione tra professionisti o una società di professionisti.

Tali soggetti devono organizzare il trattamento dei dati personali (cartaceo o informatico) secondo le modalità che risultino più adeguate, evitando la raccolta di dati superflui (principi di finalità, necessità, proporzionalità e non eccedenza).

Devono inoltre impartire per iscritto agli incaricati del trattamento indicazioni sulle modalità da osservare (incaricati ad esempio possono essere: il sostituto processuale, il praticante avvocato con o senza abilitazione al patrocinio, il consulente tecnico di parte, perito, investigatore privato o altro ausiliario, il tirocinante, stagista o la persona addetta a compiti di segreteria o collaborazione amministrativa).

Secondo il Codice deontologico in questione (art. 2 comma 4) specifica attenzione dovrà essere prestata in caso di:

⁵ I dati sensibili sono quelli "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni di carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" (art. 4 comma 1 lett. d decr. legisl. 196/03)

⁶ **Art. 26 comma 4 decr. legisl. 196/03**

4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante [v. *autorizzazioni n. 2/2008 e n. 4/2008, n.d.r.*] :

.....

c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile

- a) acquisizione anche informale di notizie, dati e documenti connotati da un alto grado di confidenzialità o che possono comportare, comunque, rischi specifici per gli interessati;
- b) scambio di corrispondenza, specie per via telematica;
- c) esercizio contiguo di attività autonome all'interno di uno studio;
- d) utilizzo di dati di cui è dubbio l'impiego lecito, anche per effetto del ricorso a tecniche invasive;
- e) utilizzo e distruzione di dati riportati su particolari dispositivi o supporti, specie elettronici (ivi comprese registrazioni audio/video), o documenti (tabulati di flussi telefonici e informatici, consulenze tecniche e perizie, relazioni redatte da investigatori privati);
- f) custodia di materiale documentato, ma non utilizzato in un procedimento e ricerche su banche dati a uso interno, specie se consultabili anche telematicamente da uffici dello stesso titolare del trattamento situati altrove;
- g) acquisizione di dati e documenti da terzi, verificando che si abbia titolo per ottenerli;
- h) conservazione di atti relativi ad affari definiti.

I dati possono essere acquisiti e trattati anche prima della pendenza di un procedimento sempre nel rispetto del principio di necessità e non eccedenza.

Sono comunque utilizzati lecitamente e secondo correttezza:

- a) i dati personali contenuti in pubblici registri, elenchi, albi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nonché in banche di dati, archivi ed elenchi, ivi compresi gli atti dello stato civile, dai quali possono essere estratte informazioni personali riportate in certificazioni e attestazioni utilizzabili a fini difensivi;
- b) atti, annotazioni, dichiarazioni e informazioni acquisite nell'ambito di indagini difensive, in particolare ai sensi degli articoli 391-*bis*, 391-*ter* e 391-*quater* del codice di procedura penale, evitando l'ingiustificato rilascio di copie eventualmente richieste⁷.

Informativa unica

Si ricorda che, anche quando non è previsto il consenso all'acquisizione dei dati, è comunque necessaria una informativa, scritta o orale, sul trattamento (art. 13 decr. legisl. 196/03). Se però i dati non sono raccolti presso l'interessato (ad esempio informazioni sulla controparte) l'informativa non è richiesta, se necessitano per far valere un diritto⁸.

⁷ Il Codice deontologico precisa che "Se per effetto di un conferimento accidentale, anche in sede di acquisizione di dichiarazioni e informazioni ai sensi dei medesimi articoli 391-*bis*, 391-*ter* e 391-*quater*, sono raccolti dati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità difensive, tali dati, qualora non possano essere estrapolati o distrutti, formano un unico contesto, unitariamente agli altri dati raccolti".

⁸ **Art. 13 comma 5 decr. legisl. 196/03**

.....

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

- a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

Il Codice deontologico conferma che l'avvocato può fornire l'informativa in un unico contesto, anche mediante affissione nei locali dello Studio o di pubblicazione sul proprio sito Internet, anche con formule sintetiche e colloquiali.

Conservazione e cancellazione dei dati

L'art. 4 del Codice deontologico stabilisce che la definizione di un grado di giudizio o la cessazione dello svolgimento di un incarico non comportano un'automatica dismissione dei dati, che possono essere conservati (in originale o in copia e anche in formato elettronico), se risulta necessario in relazione a altre esigenze difensive della parte assistita (ad esempio in un prossimo giudizio) o del titolare del trattamento (ad esempio per la liquidazione della parcella).

Se è prevista una conservazione per adempiere a un obbligo normativo, anche in materia fiscale e di contrasto della criminalità, vanno custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere al medesimo obbligo. Ciò avviene in genere quando la pratica è definitivamente conclusa ⁹.

E' consentito, previa comunicazione alla parte assistita, anche distruggere, cancellare o consegnare all'avente diritto o ai suoi eredi o aventi causa la documentazione integrale dei fascicoli degli affari trattati e le relative copie, salvo disposizioni normative contrarie.

In caso di revoca o di rinuncia al mandato la documentazione acquisita va rimessa al difensore, che subentra nella difesa ¹⁰.

Viene anche specificato che, in caso di cessazione anche per sopravvenuta incapacità e qualora manchi un altro difensore, la documentazione dei fascicoli, decorso un congruo termine dalla comunicazione all'assistito, è consegnata al Consiglio dell'ordine di appartenenza.

Comunicazione e diffusione di dati

Possono essere rilasciate informazioni non coperte da segreto, se necessario per finalità di tutela dell'assistito, anche senza suo consenso.

Accertamenti riguardanti documentazione detenuta dal difensore

c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile.

⁹ Peraltro va sottolineato che può essere sostenuto che comunque elementi e dati della pratica possono legittimamente essere conservati sino a quando non sono prescritti diritti in relazione alla stessa (ad esempio difese da responsabilità professionale, esigenze di dimostrare l'attività svolta, etc.). Peraltro è consigliabile, se non vi sono esigenze particolari, di mantenere nel fascicolo solo i documenti ed atti effettivamente necessari (ad esempio se si è utilizzata una relazione tecnica con dati sensibili particolarmente numerosi e della stessa si fa menzione nella sentenza) non pare opportuna una conservazione nel proprio fascicolo.

¹⁰ Si ricorda anche il disposto dell'art. 33 (Sostituzione del collega nell'attività di difesa) dell'attuale Codice Deontologico forense, **che stabilisce che** "Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte" e che "L'avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza danni per l'assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitarli la prosecuzione della difesa".

In caso di accertamenti ispettivi che lo riguardano l'avvocato ha diritto che vi assista il Presidente del Consiglio dell'ordine o un Consigliere da questo delegato (rif. art. 159 comma 3 decr. legisl. 196/03).

Se il legale richiede dati sul traffico relativi a comunicazioni telefoniche in entrata (cfr. artt. 8, comma 2, lett. f) e 24, comma 1, lett. f) decr. legisl. 196/03 ¹¹) l'avvocato deve attestare al gestore del servizio la sussistenza del pregiudizio che deriverebbe per lo svolgimento delle investigazioni difensive dalla mancata disponibilità dei dati, senza dover però menzionare il numero di repertorio di un procedimento penale.

Altri professionisti

L'art. 7 stabilisce che le regole sopra esposte si applicano anche in linea generale a coloro che assistono o collaborano con l'avvocato nell'ambito delle indagini o della raccolta dei dati.

Per opportuna consultazione si ricordano i principali provvedimenti o disposizioni interessanti la professione forense, con riferimento alla tutela dei dati personali

- ✓ **Parere 3.6.2004 prot. n. 22457** (Albi e ordini professionali - Chiarimenti sui principali adempimenti in materia di protezione di dati personali nello svolgimento dell'attività forense) (<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1007280>)
- ✓ **Art. 51 decr. legisl. 196/03** sull'accessibilità e sulla pubblicità dei provvedimenti giudiziari
- ✓ **Art. 52 decr. legisl. 196/03** sulla possibilità di rendere anonimi i dati contenuti nelle sentenze o in altri provvedimenti
- ✓ **Art. 174 decr. legisl. 196/03** sulle notifiche degli atti
- ✓ **Parere del 27.6.99** su calendari dei giudizi, pubblicità delle udienze e degli esiti delle cause (che sono pubblici), nonché sull'accesso ai registri giudiziari e l'estrazione di copia degli atti processuali ¹².
- ✓ **Newsletter 29.10.2008** (<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1560744>): Le persone citate specificamente nell'ambito di procedimenti disciplinari hanno diritto di accedere ai dati personali che li riguardano riportati all'interno dei verbali
- ✓ **Newsletter 28.9.2007** (<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1443378>): Non è possibile accedere alle perizie tecniche in presenza di un contenzioso, specie se queste contengono valutazioni che risultino indispensabili o quantomeno influenti nell'esercizio del diritto di difesa.

¹¹ In base a tali disposizioni i gestori non possono opporsi a richieste di accesso ai dati, anche sensibili, se necessarie per far valere un diritto in via giudiziale oppure nell'ambito delle indagini difensive.

¹² Si rammenta che la copia delle sentenze civili è rilasciabile a chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dall'interesse nel procedimento (artt. 743 e segg. cod. proc. civ.). La richiesta di accesso agli atti del fascicolo di ufficio della causa è consentito, in base all'art. 76 disp. att. cod. proc. civ., solo alle parti e ai loro difensori muniti di procura. L'art.116 cod. proc. penale, con riferimento alle sentenze penali, richiede invece una valutazione dell'interesse del richiedente.

- ✓ **Newsletter 6-12.9.2004** (<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1043694>): Non viola la privacy dare notizia dell'esistenza di un provvedimento disciplinare adottato nei confronti di professionisti, notai, avvocati, ingegneri. Ordini e collegi professionali possono affiggere nell'albo e pubblicare sulle loro riviste sia cartacee, sia on line le sanzioni disposte nei confronti dei loro iscritti e darne comunicazione ad amministrazioni pubbliche o a privati che lo richiedano.
- ✓ **Newsletter 8-21.12.2003** (<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=476650>): Le informazioni personali comprese nelle valutazioni e negli altri elementi di giudizio riportati nelle perizie medico-legali delle compagnie di assicurazione rientrano nella sfera dei dati personali e vanno pertanto comunicate, quando l'interessato le richiede e quando riguardano la salute, per il tramite di un medico designato da lui stesso o dalla compagnia assicuratrice titolare del trattamento.
- ✓ **Newsletter 1-7.12.2003** (<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=465810>): condizioni per consulenze on line
- ✓ **Newsletter 17-23.2.2003** (<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=34810>): Non viola la privacy dell'avvocato inserire nella rivista del Consiglio dell'Ordine la notizia dell'esistenza di un provvedimento di sospensione o di radiazione dall'esercizio professionale, purché i dati siano esatti e completi.

23.1.2009